

Compensi degli amministratori da richiedere entro cinque anni

Per la Cassazione, il termine di prescrizione "breve" decorre dal momento dell'eventuale revoca

/ Maurizio MEOLI

Il diritto dell'amministratore al **compenso** si prescrive nel termine di **cinque anni**, ai sensi dell'art. 2949 comma 1 c.c.; termine che, in caso di revoca, inizia a decorrere dal momento della stessa. A precisarlo è la sentenza n. [13686](#) della Cassazione, depositata il 5 luglio.

Nel risalente caso di specie, l'amministratore unico di una spa, nominato per il periodo 1989-1992, veniva revocato nel novembre del 1990. Entro cinque anni da tale data, l'amministratore agiva per ottenere il **risarcimento** dei **danni** derivanti dalla revoca dell'incarico. Trascorsi dieci anni dal momento della revoca, invece, lo stesso agiva in giudizio per ottenere anche i **compensi** dovutigli per il periodo compreso tra la nomina (nel 1989) e la revoca (nel 1990), da liquidarsi in una somma pari, attualmente, a circa 40.000 euro, individuati prendendo a riferimento, in via equitativa, la (allora vigente) tariffa dei Dottori Commercialisti.

Alla base di tale azione si poneva, da un lato, il fatto che il termine di prescrizione del diritto al compenso doveva considerarsi **decennale** ex art. 2946 c.c. (e non **quinquennale** ex art. 2949 c.c.) e, dall'altro, il rilievo che lo stesso doveva ritenersi interrotto dall'atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla revoca dell'incarico.

Le pretese dell'amministratore venivano rigettate dal giudice di primo grado, ma quasi interamente accolte dalla Corte d'Appello. Quest'ultima, in particolare, applicava il termine di prescrizione decennale e, rispetto ad esso, riconosceva effetto interruttivo all'atto introduttivo del precedente giudizio; veniva, tuttavia, **ridimensionata** l'**entità** della pretesa, riconoscendosi all'amministratore una somma pari a circa 10.000 euro. Contro tale decisione presentavano ricorso sia l'amministratore, che contestava la correttezza dell'entità del compenso, che la società, per violazione delle norme in tema di termini di prescrizione. La Suprema Corte prende in esame solo quest'ultimo motivo di ricorso, dal momento che, essendo fondato, risulta risolutivo dell'intera controversia.

In particolare, l'art. 2949 comma 1 c.c., in **deroga** alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., prevede che la prescrizione **quinquennale** (c.d. **breve**) operi con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano da situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragione di essere negli ordinari rapporti giuridici che la società può contrarre (ad

esempio con i terzi) al pari di ogni altro soggetto (*cfr.*, tra le altre, Cass. nn. [22574/2014](#) e [21903/2013](#)).

Il termine **quinquennale** – speciale rispetto al regime prescrizione ordinario – ha lo scopo di assicurare **maggiore certezza** nella definizione dei rapporti societari (Cass. n. 22574/2014).

È evidente – sottolinea la Suprema Corte – che il diritto al compenso dell'amministratore di società scaturisce dal **rapporto societario**, e cioè dalle **relazioni** che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società. Anche ad esso, quindi, si applica il termine di prescrizione **quinquennale** (nel medesimo senso, Trib. Milano [31 marzo 2004](#)).

La decisione della Corte d'Appello, di conseguenza, è, sotto tale profilo, errata e viene cassata con rigetto della domanda proposta dall'amministratore per **interventuta prescrizione** del diritto ai compensi richiesti.

Appare opportuno precisare, inoltre, come, anche nel caso del diritto al compenso dell'amministratore, la decorrenza del termine di prescrizione segua il **principio generale** stabilito dall'art. 2935 c.c., ai sensi del quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Nel caso di specie – in cui, come evidenziato, la società revocava l'amministratore rispetto al quale, sembrerebbe, nulla era disposto in ordine ai compensi – tale termine viene fatto coincidere con quello della revoca medesima. Tale profilo non è preso in esame dal precedente di merito sopra citato (Trib. Milano 31 marzo 2004).

Il Tribunale di Roma [7 luglio 2010](#), peraltro, seppure relativamente al compenso predeterminato dei sindaci, ha stabilito che lo stesso, pur essendo deliberato dall'assemblea per l'intero triennio, maturerebbe con la **chiusura** di ciascun esercizio (momento dal quale inizierebbe a decorrere anche il termine di prescrizione); la frazionabilità nell'ambito dell'anno potrebbe, invece, verificarsi solo nell'ipotesi di **cessazione** dalla carica.

Si evidenzia, infine, anche che la sentenza n. [19697/2007](#) della Cassazione ha sottolineato come non possa ravvisarsi una **rinuncia tacita** al compenso nel comportamento dell'amministratore che non ne abbia mai chiesto la liquidazione durante lo svolgimento del rapporto di amministrazione, reclamandola soltanto dopo la risoluzione del rapporto medesimo. Il ritardo con il quale l'interessato rivendica il compenso, infatti, non costituisce un elemento decisivo, atteso che "un certo ritardo nell'azionare un proprio diritto, nei **limiti** della **prescrizione** dello stesso, non è indice della volontà di avervi rinunciato".